



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 -29010 Alseno

REGOLAMENTO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2009
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 15/03/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n11 del 26/04/2023



INDICE GENERALE

Art. 1 - FINALITÀ	3
Art. 2 - DESTINATARI	3
Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE	4
Art. 5 - IL CAPOGRUPPO	4
Art. 6 - CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO	5
Art. 7 - RIDUZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE	5
Art. 8 - RIMBORSI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE	6



Art. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Alseno, nell'ambito delle iniziative rivolte agli anziani, promuove l'organizzazione di soggiorni climatici in gestione attraverso apposite Agenzie di viaggi, allo scopo di favorire la socializzazione tra le persone e prevenire situazioni di emarginazione e/o solitudine.

Art. 2 - DESTINATARI

Il servizio dei Soggiorni Climatici per Anziani è rivolto in via prioritaria ai cittadini residenti in Alseno, in età pensionabile, nonché ai rispettivi coniugi o conviventi more uxorio.

Nel caso in cui non venissero occupati tutti i posti disponibili, secondo quanto definito dal successivo art. 4 alla scadenza dei termini prevista per l'iscrizione per un dato soggiorno, possono partecipare, in ordine di priorità, anche:

- 1) residenti nel Comune di Alseno in età pensionabile che non abbiano partecipato ad altri turni di soggiorni climatici nell'anno;
- 2) a parità di condizioni, i residenti nel Comune di Alseno con maggiore anzianità;
- 3) adulti non ancora in età pensionabile, residenti nel Comune di Alseno;
- 4) minori accompagnati da un anziano residente iscritto al soggiorno;
- 5) anziani non residenti nel Comune di Alseno;
- 6) minori accompagnati da un anziano iscritto al soggiorno e non residente nel Comune di Alseno.

L'organizzazione dei soggiorni climatici è prevista solo per anziani autosufficienti. Persone anziane non autosufficienti, o comunque con elevato grado di disabilità o affette da disturbi psicofisici che possano pregiudicare la normale vita di relazione, possono partecipare ai soggiorni solo se debitamente accompagnate da persone di loro fiducia in grado di provvedere in modo continuativo ed esclusivo ai compiti assistenziali che la condizione dell'anziano richiede e, comunque, previa conferma da parte della struttura alberghiera di poterne garantire l'ospitalità e previa presentazione di certificato medico attestante la compatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il soggiorno prescelto.

In ogni caso l'accompagnatore è escluso da ogni eventuale beneficio economico e dovrà, quindi, corrispondere per intero l'ammontare del costo del soggiorno.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione ai soggiorni deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovrà pervenire al Comune entro la data di volta in volta stabilita e resa pubblica.

Per accedere al servizio costituirà titolo di precedenza l'ordine di presentazione delle domande e in ogni caso i cittadini residenti avranno la precedenza sugli altri.

Per beneficiare delle eventuali agevolazioni previste al successivo art. 7, alla domanda va allegata l'Attestazione ISEE in corso di validità.



Rispetto ai dati forniti mediante l'Attestazione ISEE, l'Amministrazione Comunale, ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate, effettua controlli, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del vigente "Regolamento generale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la concessione di prestazioni sociali agevolate" approvato dalla Amministrazione Comunale.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE

I soggiorni climatici possono essere organizzati fino ad un massimo di tre nell'anno come segue:

- un turno invernale in località marina, della durata di due settimane da effettuarsi indicativamente nel periodo gennaio/marzo;
- un turno estivo in località marina della durata di due settimane da effettuarsi indicativamente nel periodo maggio/luglio;
- un turno estivo in località montana della durata di due settimane da effettuarsi indicativamente nel periodo giugno/luglio.

Il soggiorno verrà organizzato mediante affidamento del servizio ad Agenzia di viaggio che provvederà ad individuare idonea struttura alberghiera che abbia le caratteristiche adeguate per rispondere alle esigenze degli anziani che partecipano al soggiorno.

Il numero massimo di partecipanti per ciascuna tipologia di soggiorno sarà stabilito in base alla capacità recettiva della struttura alberghiera e all'organizzazione del trasporto.

Il numero minimo di partecipanti è stabilito nella misura di 10 persone. Nel caso di adesioni inferiori, di norma non si procederà all'organizzazione della vacanza, fatti salvi specifici indirizzi approvati di volta in volta da parte della Amministrazione Comunale.

All'iniziativa dovrà essere data adeguata informazione e divulgazione.

Art. 5 - IL CAPOGRUPPO

L'Amministrazione Comunale individua tra i partecipanti al soggiorno una persona che ricopre il ruolo di capogruppo il quale avrà il compito di essere il referente tra il Comune, il gestore dell'albergo ed i partecipanti al soggiorno.

Il Capogruppo intrattiene i rapporti con i partecipanti al fine di:

- 1) verificare la presenza di tutti i componenti del gruppo;
- 2) informarsi sull'andamento del soggiorno e collaborare nella soluzione di eventuali disservizi che dovessero emergere durante il soggiorno;
- 3) agevola l'organizzazione del tempo libero, anche raccordandosi con le agenzie informative e turistiche della zona.

In caso di malattia o ricovero ospedaliero di un partecipante avvisa la famiglia, accompagna la persona in ospedale, provvede al reperimento di farmaci urgenti, ecc.



La quota di partecipazione al soggiorno del capogruppo è a carico del Comune di Alseno nella misura del 50%.

La presenza del capogruppo è prevista esclusivamente se il numero dei partecipanti è pari o superiore a n.14 persone oltre allo stesso capogruppo.

Art. 6 - CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO

Ciascun partecipante pagherà la quota di partecipazione a ciascun soggiorno climatico direttamente all'agenzia di viaggio aggiudicataria del turno di soggiorno su bollettino di conto corrente postale prima della partenza, a totale o parziale copertura della spesa di soggiorno e secondo le modalità indicate dalla stessa agenzia.

Per quota di partecipazione a ciascun soggiorno climatico si intende l'intero ammontare delle spese alberghiere (trattamento di pensione completa comprensivo delle bevande ai pasti e in stanza doppia) ed eventuali servizi aggiuntivi (es.: spiaggia) proposti al Comune di Alseno da parte della Agenzia affidataria del servizio.

Viene inoltre stabilito quanto segue:

- 1) ai partecipanti **residenti** nel Comune di Alseno le spese relative al servizio di trasporto di andata e ritorno da e per il luogo di soggiorno saranno completamente a carico del Comune di Alseno;
- 2) ai partecipanti **non residenti** nel Comune di Alseno, la Giunta Comunale stabilisce per ciascun soggiorno una quota aggiuntiva forfettaria per le spese di viaggio da rimborsare al Comune di Alseno;
- 3) la spesa relativa al supplemento richiesto per la **stanza singola**, qualora disponibile, rimane a totale carico del richiedente.

Art. 7 - RIDUZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE

Il Comune di Alseno, al fine di facilitare la partecipazione ai soggiorni anche ai meno abbienti, offre agli anziani residenti la possibilità di beneficiare di quote di partecipazione agevolate, tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi.

La capacità contributiva degli utenti viene determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta Comunale con apposito atto stabilisce l'entità delle riduzioni in misura percentuale e le fasce di reddito ISEE sulla base delle quali vengono previste le percentuali di riduzione della quota intera di partecipazione al soggiorno.

Non usufruiscono di nessuna agevolazione economica, pagando l'intero ammontare delle spese alberghiere ed eventuali servizi aggiuntivi, coloro che:



- non siano ancora in età pensionabile (ad esclusione del coniuge o convivente more uxorio di cui al precedente Art. 2);
- non siano residenti nel Comune di Alseno;
- abbiano già beneficiato di una quota ridotta per aver partecipato, nello stesso anno, ad un turno di vacanza.

Art. 8 - RIMBORSI DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Eventuali rimborsi della quota di partecipazione già versata a causa di mancate partenze o di rientri anticipati verranno regolati in base delle condizioni generali stabilite dalla agenzia viaggi aggiudicataria del soggiorno ed in ogni caso resteranno a totale carico del singolo partecipante.